

(N. 2161)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(TOGNI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(GAVA)

e col Ministro della Marina Mercantile

(CASSIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1957

Procedura per la liquidazione degli indennizzi per danni di guerra
di modesto importo ai beni aziendali.

ONOREVOLI SENATORI. — A distanza di 3 anni dall'entrata in vigore della legge sui danni di guerra 27 dicembre 1953, n. 968, è necessario fare il punto del lavoro svolto e di quello ancora da svolgere, perchè, alla stregua della esperienza trascorsa, si possano con meditazione proporre talune più urgenti modifiche, così che la legge sia resa più aderente con il semplificarne le procedure, per aderire alle naturali attese dei danneggiati e sinistrati di guerra.

Con la data del 14 aprile 1954 venivano definitivamente chiusi i termini per la presentazione di domande per danni di guerra, così che lo ammontare complessivo delle domande veniva accertato in n. 3.800.518 delle quali n. 1.980.235 per danni a beni d'uso domestico e n. 1.820.383 per danni agli altri beni (industriali, commerciali, agricoli, ecc.).

Di questa veramente imponente massa di domande, alla data del 15 marzo 1957 per quanto riguarda i beni mobili di uso domestico per i quali la legge venne immediatamente attuata sono state istruite n. 1.854.000 pratiche ed emessi provvedimenti di liquidazione numero 1.708.500: sinora sono state pagate lire 65 miliardi e 530.000.000.

Del totale delle n. 1.980.235 domande per danni subiti ai beni d'uso domestico, n. 1 milione e 781.935 riguardano pratiche presentate prima dell'entrata in vigore della legge e per le quali nella massima parte erano stati già pagati degli acconti, mentre la differenza in n. 198.300 riguarda le domande presentate dopo l'entrata in vigore della legge da definirsi secondo la procedura prevista dall'articolo 16 per danni verificatisi nel territorio nazionale e dall'articolo 18 fuori del territorio nazionale.

In un periodo di tempo relativamente breve è stato liquidato un numero eccezionale di pratiche, così che il settore dei danni ai beni mobili è pressochè ultimato, in quanto fu possibile attuare una procedura particolarmente rapida e precisamente quella prevista dall'articolo 35 che per il pagamento disponeva il raddoppio della liquidazione che era servita di base per l'erogazione degli acconti.

La stessa procedura degli articoli 16 e 18, comma primo, consente che l'Intendente di finanza o il Ministro del tesoro determinino con

propri decreti l'ammontare dell'indennizzo con il solo obbligo di assumere le opportune informazioni sulla natura dell'evento bellico, sulla sussistenza e sulla entità del danno: è nella piena discrezionalità dell'Intendente o del Ministro sentire o meno gli Uffici tecnici statali.

È evidente che il legislatore adottò una procedura particolarmente sollecita, anche in considerazione dell'ammontare piuttosto modesto delle pratiche relative ai danni ai beni mobili.

* * *

Ben diversa è la situazione per la liquidazione dei beni aziendali, a causa della procedura prevista dall'articolo 17 e 18, 2° comma. Si dovette dare corso alle pratiche dei beni aziendali, soltanto dopo che la maggior parte dei danni ai beni mobili d'uso domestico era stata definita e liquidata, e ciò in base al criterio di una migliore organizzazione del lavoro per liberare innanzitutto le Intendenze di finanza e la Direzione generale dei danni di guerra di una grande massa di pratiche che ingombravano materialmente gli uffici, dato che si trattava di pratiche di importi limitati e riguardanti nella massima parte povera gente, cui era necessario andare incontro il più sollecitamente possibile dopo oltre 10 anni di attesa.

Con la costituzione ed insediamento delle 91 Commissioni provinciali in data 30 maggio 1955 si dette inizio alla liquidazione dei danni ai beni aziendali, attuandosi così in ogni sua parte la legge.

Da quella data al 15 marzo 1957 su un totale già ricordato di n. 1.820.383 pratiche, ne sono state messe in istruttoria n. 326.910 e sono stati emessi n. 107.324 decreti di liquidazione.

È evidente che se si dovesse proseguire con questo ritmo, la ultimazione dei danni di guerra rischierebbe di andare alle calende greche, creando, tra l'altro, uno stato di permanente agitazione più che comprensibile da parte delle categorie dei danneggiati e sinistrati di guerra.

D'altra parte, se si tiene conto che le unità addette all'esame e alla definizione delle pratiche dei danni di guerra ammontano complessivamente soltanto a n. 1739 unità, (n. 500 presso la Direzione generale danni di guerra

e n. 1239 ripartito tra le 92 Intendenze di cui circa un terzo con funzioni direttive e di concetto) è evidente che non si può umanamente pensare, ferma l'attuale procedura, ad un sensibile incremento della liquidazione delle pratiche stesse. Ma il problema dello acceleramento dipende, più che dal numero degli impiegati, dalla procedura per la quale è indispensabile e urgente disporre modifiche che la rendano più sollecita, più rapida e più razionale.

Allo stato degli atti, una pratica di danni a beni aziendali dopo essere stata corredata dei documenti a cura degli interessati, dall'Intendenza di finanza viene trasmessa ai seguenti uffici per gli adempimenti di legge e da questi restituita all'Intendenza:

1) Polizia tributaria per accertare l'evento dannoso, la sussistenza e l'entità del danno;

2) Amministrazione statale competente per materia, a seconda della natura del bene danneggiato, per la valutazione analitica del danno stesso;

3) Commissione provinciale composta di 11 membri dei quali 7 in rappresentanza delle diverse amministrazioni statali, 3 in rappresentanza delle categorie dei sinistrati e danneggiati di guerra e il magistrato presidente;

4) infine l'Intendenza potrà emettere il decreto di liquidazione, che a sua volta verrà inviato al Comune di residenza del danneggiato per la notifica, successivamente, trascorsi 30 giorni dalla notifica, senza che sia stato proposto ricorso al Ministro, passerà alla Ragioneria, questa emetterà l'ordinativo che, se Dio vuole, sarà trasmesso alla Tesoreria provinciale per il sudato pagamento.

Dalla semplice enumerazione delle molteplici operazioni appare evidente come la procedura sia particolarmente complessa, lunga e difficile, anche perchè le altre amministrazioni statali competenti per materia a seconda della natura del danno si trovano anche esse nella stessa difficoltà di personale e come numero e come idoneità per la specifica materia.

A tutto questo si aggiunga che le Commissioni, per la loro stessa natura e per essere tenute a motivare i pareri, espletano un numero limitato di pratiche, potendo riunirsi solo al-

cune volte al mese, in considerazione degli altri impegni che Magistrati e funzionari hanno in relazione alla loro naturale attività.

* * *

Da questo rapido esame appare chiaro che un numero maggiore di pratiche non si potrebbe egualmente sbrigare anche se venissero notevolmente aumentati i contingenti di impiegati addetti nelle varie amministrazioni alla preparazione e liquidazione delle pratiche di danni di guerra.

Non è pertanto su questo tema che è opportuno puntare per un'adeguata soluzione, bensì sulla semplificazione delle procedure, in quanto quelle attuali sono troppo complesse e, necessariamente, ritardatrici delle definizioni delle pratiche stesse.

Da un esame statistico è risultato che del 1.820.383 di pratiche dei danni di guerra ai beni aziendali, n. 406.363 riguardano danni a beni industriali, commerciali, artigiani e professionali, n. 948.283 danni all'agricoltura e il rimanente numero 393.966 danni diversi.

È risultato altresì che la grandissima parte dei detti danni aziendali consiste in pratiche di scarsa entità, così che la procedura prevista con la conseguente richiesta agli interessati di una complessiva documentazione ne rende oltremodo gravosa e ritardatrice la definizione.

Proprio per l'esperienza ormai consolidata dopo circa due anni di attività delle Commissioni provinciali e di quella speciale e della attuazione della procedura prevista dai ricordati articoli 17 e 18 - 2° comma e per le ragioni già esposte, si reputa proporre una decisa riforma nella procedura.

* * *

Il presente disegno di legge, infatti, intende rimuovere le difficoltà degli articoli 17 e 18, 2° comma, e presentare uno strumento più idoneo al raggiungimento dei fini della indispensabile e auspicata rapidità nella definizione delle pratiche.

Infatti, con l'articolo 1 del presente disegno di legge si propone di estendere la procedura prevista dagli articoli 16 e 18, 1° comma, vale-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vole per i danni ai beni mobili d'uso domestico anche per tutti gli altri danni a beni aziendali, e ciò quando si tratti di pratiche di modesto importo ed il cui decreto intendentizio o ministeriale di liquidazione non superi le 200.000 lire per ciascun cespite preso in esame.

In tal modo non solo verrà eliminata la fase dell'esame delle Commissioni provinciali o di quella speciale, ma la stessa valutazione specie nei casi di estrema semplicità (vedi danni ai beni agricoli: perdita di bestiame, di derrate, attrezzi agricoli, ecc.) potrà essere fatta direttamente dalla Intendenza o dalla Direzione generale danni di guerra secondo apposito prezziario, evitando le operazioni di trasmissione e la interferenza delle altre amministrazioni statali interessate, con notevole risparmio di tempo.

La documentazione stessa da richiedere agli interessati potrà essere limitata al minimo, potendo essere sufficienti le informazioni della Polizia tributaria nei casi di importi più modesti.

Con l'articolo 2 si propone un'altra soluzione, sempre per accelerare la liquidazione delle

pratiche, con l'estendere l'articolo 35 anche ai danni aziendali nei casi in cui siano state già effettuate liquidazioni prima dell'entrata in vigore della legge n. 968. Si potrà così ottenere in brevissimo svolgere di tempo un rapido smaltimento delle pratiche.

Rimarranno le pratiche più complesse per questioni di diritto e per l'entità dei danni subiti e per le quali è indispensabile un più sereno e approfondito esame, anche in relazione al cespite: dal che se ne avvantaggeranno uffici e danneggiati.

La sollecita approvazione della legge varrà a dimostrare l'aderenza e l'interessamento costante del Governo per i problemi della categoria dei danneggiati e sinistrati e la volontà di rendere sempre più e meglio operante lo strumento legislativo tenendo soprattutto conto della opportunità di una sempre più sollecita ricostruzione delle attività produttive del Paese.

Lo scopo del legislatore è evidentemente quello di ricercare, soprattutto attraverso la esperienza, gli strumenti più idonei, nell'interesse generale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le norme contenute negli articoli 16 e 18 comma 1°, 3° e 4°, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, si applicano anche per la liquidazione degli indennizzi per danni ai beni di cui all'articolo 4, lettere b), c) e d), purchè lo ammontare dell'indennizzo da liquidarsi con decreto dell'Intendente di finanza o del Ministero del tesoro non superi le lire 200 mila per ciascun cespite.

Art. 2.

Le norme di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono estese, limitatamente alle liquidazioni degli indennizzi, alle denunce per danni di guerra a beni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 per le quali prima dell'entrata in vigore della stessa legge erano state effettuate liquidazioni provvisorie di importo non superiore ad un milione di lire.

Restano escluse dall'applicazione del precedente comma le liquidazioni provvisorie effettuate anteriormente all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968, che siano state sostituite da liquidazioni definitive, ai sensi della legge medesima.